

	ALLEGATO "C" ALL'ATTO N. 891 DELLA RACCOLTA	
	STATUTO	
	DELLA CONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA DI ROCCASECCA ODV	
	San Tommaso d'Aquino	
	CAPO I	
	COSTITUZIONE, NATURA E SCOPI DELLA MISERICORDIA	
	Articolo 1 - Denominazione e origini	
	E' costituita in Roccasecca (FR) l'Associazione ente del	
	Terzo settore denominata "CONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA	
	DI ROCCASECCA ODV San Tommaso d'Aquino" con sede in	
	Roccasecca (FR) alla via De Gasperi 17/19, in conformità al	
	dettato di cui al'art. 32 D. Lvo 117/2017.	
	La Confraternita della Misericordia di Roccasecca ODV San	
	Tommaso d'Aquino riconosce la propria origine nella	
	Confraternita della Misericordia di Roccasecca costituita il	
	20 settembre 1993 con atto per Notar Licia Mollo Repertorio	
	n. 13.324 Racc. n. 2.068 registrato a Cassino il 23	
	settembre 1993 al n. 191, di seguito Misericordia di	
	Roccasecca ODV.	
	Articolo 2 - Principi ispiratori	
	La Misericordia di Roccasecca Odv è una Associazione di	
	Confratelli e Consorelle avente per scopo la costante	
	affermazione della carità e della fraternità cristiana	
	attraverso la testimonianza delle opere evangeliche della	
	misericordia, siano esse Spirituali e Corporali. Il soccorso	

	dei singoli e delle comunità contribuendo alla formazione	
	delle coscienze secondo l'insegnamento del Vangelo e della	
	Chiesa Cattolica Apostolica Romana, nel solco della	
	tradizione della Chiesa e nello Spirito del Concilio	
	Ecumenico Vaticano II.	
	La Confraternita della Misericordia di Roccasecca ODV ha	
	durata illimitata, non ha scopo di lucro, ha strutture ed	
	organizzazione democraticamente costituite.	
	Articolo 3 - Elementi giuridici	
	La Misericordia di Roccasecca ODV è costituita agli effetti	
	giuridici come un Ente del Terzo settore (ETS) e sarà	
	iscritto nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore	
	nella apposita sezione.	
	La Misericordia di Roccasecca ODV è un associazione di	
	Confratelli e Consorelle che si configura nell'ordinamento	
	dello Stato come associazione con personalità giuridica di	
	diritto privato, riconosciuta con determinazione	
	dirigenziale n. G01281 della Regione Lazio del 13.02.2015	
	pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio il	
	19 Febbraio 2015 al n. 264 - CF 90005610606 - ai sensi del	
	DPR 10.2.2000 n. 361 e Iscritta nel Registro delle OOVV	
	della Regione Lazio (sistema informatico ARTES) n. 35 sez.	
	servizi sociali n. 68 sez. sanità e n. 377 sez. protezione	
	civile.	
	Articolo 4 - Finalità	

	Scopo della Misericordia di Roccasecca ODV è l'esercizio,	
	per amore di Dio e del Prossimo, delle opere di	
	Misericordia, corporali e spirituali, del pronto soccorso e	
	dell'intervento nelle pubbliche calamità, sia in sede locale	
	che nazionale ed internazionale, anche in collaborazione con	
	ogni pubblico nonché con le iniziative promosse da eventuali	
	organismi federativi di appartenenza. La Misericordia di	
	Roccasecca potrà promuovere ed esercitare tutte quelle opere	
	di umana e cristiana carità suggerite dalle circostanze,	
	eventi ed accadimenti storici e rendersene partecipe	
	impegnandosi fattivamente così a contribuire all'analisi ed	
	alla rimozione dei processi e delle cause di emarginazione e	
	di abbandono dei sofferenti, attuando nei propri settori di	
	intervento opera di promozione dei diritti primari alla	
	vita, alla salute, alla dignità umana, nell'ambito di un	
	nuovo progetto di crescita civile della società a misura	
	d'uomo ed EGS.	
	In particolare, la Misericordia di Roccasecca Odv per il	
	perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di	
	utilità sociale può svolgere le seguenti attività:	
	a. formazione ed elevazione spirituale degli iscritti	
	attraverso l'esercizio costante delle opere di misericordia,	
	di pietà e di carità cristiana nello spirito di fraternità	
	universale,	
	b. formazione spirituale permanente volta a costruire e	

	consolidare lo spirito di fraternità globale ed universale	
	per l'uomo ed il creato;	
	c. assistenza sanitaria nell'eccezione più ampia del	
	termine; soccorso ai bisognosi: malati, feriti, infermi	
	portatori di disabilità o comunque chiunque viva nella	
	difficoltà fisica e/o morale e/o spirituale;	
	d. assistenza socio sanitaria attraverso prestazioni che di	
	caso in caso dovessero occorrere, potendo, nell'ottica della	
	qualificazione del servizio, prevedere la costante	
	innovazione dei beni strumentali e sociali; a tal fine,	
	oltre al trasporto e/o l'assistenza nelle variegate forme	
	possibili, al fine di sempre meglio qualificare e potenziare	
	i servizi è prevista anche la creazione e/o realizzazione di	
	strutture di accoglienza, di diagnosi, di cura e di	
	prevenzione;	
	e. promozione e sostegno della donazione e raccolta del	
	sangue umano e del sangue midollare e anche della donazione	
	di organi e tessuti a scopo di trapianto terapeutico	
	attraverso strutture proprie (ove possibile) e dello Stato	
	e/o comunque accreditate e riconosciute dalla legge;	
	f. attività nei diversi settori della Protezione Civile, a	
	livello locale, nazionale ed internazionale, nonché gli	
	interventi e i servizi finalizzati alla salvaguardia ed al	
	miglioramento delle condizioni dell'ambiente e	
	all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali	

	e del pianeta;	
	g. suffragio e memoria dei defunti. Esecuzione della volontà	
	di opere di carità <i>post mortem</i> purché non contrarie allo	
	spirito cristiano;	
	h. visita e assistenza, nei luoghi di ricovero o a	
	domicilio, alle persone che si trovino in situazione di	
	bisogno e di disagio;	
	i. svolgimento di iniziative a favore di minori, anziani,	
	malati psichici, portatori di handicap, carcerati e quanti	
	altri bisognosi di assistenza alla persona nelle molteplici	
	necessità;	
	j. svolgimento di attività di formazione, informazione,	
	educazione e assistenza socio-sanitaria alla popolazione.	
	k. promozione di corsi d'istruzione tecnico-pratici, anche	
	professionali, per l'addestramento sociale e sanitario;	
	l. iniziative di formazione di particolare interesse sociale	
	nonché di formazione scolastica ed extra-scolastica,	
	finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e	
	al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del	
	bullismo e al contrasto della povertà educativa;	
	m. organizzazione e gestione di attività culturali,	
	artistiche, ricreative e sportive di interesse sociale,	
	incluse le attività di promozione e diffusione della cultura	
	e della pratica del volontariato e delle attività di	
	interesse generale, anche attraverso elementi di	

	informazione e promozione delle attività istituzionali,	
	oltre ad attività di editoria e stampa in genere ed	
	iniziative di radio/video-diffusione, formazione all'uso dei	
	social-media;	
	n. organizzazione e gestione di attività turistiche di	
	interesse sociale, culturale o religioso;	
	o. organizzazione e gestione di attività sportive	
	dilettantistiche;	
	p. alloggio sociale nonché ogni altra attività di carattere	
	residenziale temporaneo e non diretta a soddisfare bisogni	
	sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;	
	q. iniziative di supporto all'accoglienza umanitaria ed	
	integrazione sociale dei migranti e dei bisognosi di	
	accoglienza anche in caso di conflitti;	
	r. erogazione di sussidi ed elargizioni beni o servizi a	
	persone colpite da indigenza ed infermità od a persone	
	svantaggiate, anche fornendo strumenti che facilitino	
	l'accesso al credito nonché attraverso la cessione gratuita	
	di alimenti o prodotti o il sostegno a distanza;	
	s. tutela e valorizzazione del patrimonio artistico e	
	culturale e del paesaggio nonché la riqualificazione di beni	
	pubblici inutilizzati e di beni confiscati alla criminalità	
	organizzata;	
	t. iniziative di cooperazione allo sviluppo nonché attività	
	nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e	

	solidale;	
	u. promozione della cultura della legalità, della pace tra i	
	popoli, della non violenza e della difesa non armata nonché	
	promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e	
	politici, delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto	
	reciproco alla popolazione;	
	v. realizzazione e gestione di idonee strutture di	
	accoglienza.	
	La Misericordia di Roccasecca Odv, potrà inoltre promuovere	
	ed esercitare tutte quelle opere di umana e cristiana	
	carità, che le circostanze imponessero di volta in volta,	
	così da rimuovere le cause di emarginazione e di abbandono	
	di chi soffre nel corpo e nello spirito, e di attuare in	
	tutti i settori di intervento opere di promozione dei	
	diritti primari alla vita, alla salute, alla dignità umana	
	nell'ambito di un nuovo progetto di crescita civile della	
	società universale a misura d'uomo.	
	Le attività potranno essere svolte con le proprie strutture	
	e mezzi e nelle forme e modi previsti dalla legge, anche	
	nell'ambito di convenzioni con Enti pubblici e privati.	
	La Misericordia di Roccasecca Odv può compiere anche	
	attività diverse rispetto a quelle di interesse generale di	
	cui all'art. 5 del D. Lgs. 117 del 03 Luglio 2017 e sue	
	successive modifiche a condizione che queste siano	
	secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse	

	generale, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche	
	volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in	
	rapporto all'insieme delle risorse, impiegate nelle attività	
	di interesse generale, e siano svolte secondo i criteri e	
	nei limiti stabiliti a livello normativo e regolamentare.	
	Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 del D.Lgs.	
	117/2017 la Confraternita potrà esercitare attività diverse	
	da quelle di interesse generale sopra indicate purchè le	
	stesse siano secondarie e strumentali rispetto a queste	
	ultime secondo i criteri e limiti definiti con apposito	
	Decreto ministeriale, nel rispetto della predetta norma; la	
	loro individuazione sarà successivamente operata da parte	
	del Magistrato.	
	A questo fine, la Confraternita può, tra le altre attività,	
	effettuare:	
	a) operazioni finanziarie, mobiliari ed immobiliari,	
	compresa la costituzione di enti e società, nonché	
	l'assunzione di partecipazioni ed interessenze in altri	
	enti, purchè risultino secondarie e strumentali al	
	perseguimento dei fini istituzionali;	
	b) ogni altra attività stabilita dal Magistrato.	
	Articolo 5 - Attività di formazione	
	La Confraternita provvede all'attivazione della coscienza	
	civica e cristiana degli iscritti mediante opportuni corsi	
	di formazione spirituale e promuove ed incrementa lo	

	svolgimento di attività di addestramento tecnico-sanitario	
	dei confratelli con corsi di istruzione teorico-pratici, e	
	con ogni altro idoneo mezzo, secondo le linee ed i programmi	
	emanati dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie	
	d'Italia.	
	Articolo 6 - Sezioni	
	La Misericordia di Roccasecca Odv potrà costituire apposite	
	sezioni e convenzionarsi con gli enti locali secondo la	
	normativa nazionale e regionale attualmente vigente.	
	Le sezioni, quali articolazioni della Confraternita, non	
	hanno autonomia propria, patrimoniale e di beni. Dovranno	
	rispondere del loro operato al Magistrato secondo le norme	
	del presente statuto, dei regolamenti ed usi vigenti nella	
	Misericordia di Roccasecca Odv.	
	Articolo 7 - Rapporti con le Autorità Ecclesiastiche	
	In relazione al carattere cristiano inerente la vita	
	associativa, la Confraternita mantiene i rapporti con il	
	Vescovo Diocesano e con le altre Autorità Ecclesiastiche	
	anche attraverso il proprio Assistente Ecclesiastico o	
	"Correttore".	
	Articolo 8 - Stemma	
	Lo stemma della Confraternita ha carattere nazionale ed è	
	comune a tutte le Confraternite di Misericordia operanti sul	
	territorio italiano nel modello approvato dalla	
	Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.	

	È rappresentato da un' ovale, con fondo azzurro contornato	
	da due tralci di alloro, con emblema della croce latina di	
	colore rosso ed ai lati le lettere in gotico "F" e "M" di	
	colore giallo "Confraternita Misericordia". Allo stemma è	
	aggiunto l'emblema del Comune di Roccasecca l'anno di	
	costituzione e un'effigie di San Tommaso d'Aquino.	
	Articolo 9 - Veste storica	
	La veste storica dei Confratelli e delle Consorelle, detta	
	"Buffa", viene indossata nelle cerimonie religiose e di	
	carattere funebre, di tela nera, corredata di buffa,	
	cordiglio nero da cingersi ai fianchi, corona nera o di	
	colore molto scuro, da appendersi al cordiglio, e termina	
	con una medaglia con il simbolo "FM" e croce latina da un	
	lato e l'immagine della Madonna della Misericordia	
	dall'altro. La Veste storica la indossano i soci ordinari.	
	Per i servizi socio-sanitari e di assistenza dovrà essere	
	adottata una divisa conforme alle normative vigenti.	
	Articolo 10 -- Adesione ad altre organizzazioni	
	La Misericordia di Roccasecca Odv può aderire, con	
	deliberazione del Magistrato, ad organismi federativi ed in	
	generale ad istituzioni che abbiano scopi di volontariato e	
	di promozione umana e tutela del creato, compatibili con le	
	sua finalità e la sua origine. Tale appartenenza non dovrà	
	pregiudicare, in ogni caso, l'autonomia giuridica,	
	patrimoniale ed amministrativa della Confraternita stessa.	

	Articolo 11 - Entrate e assenza di scopo di lucro	
	La Misericordia di Roccasecca Odv trae i mezzi di	
	sostentamento e per il proprio corretto funzionamento,	
	nonchè per il raggiungimento degli scopi istituzionali da:	
	a) quote e contributi degli iscritti;	
	b) contributi di privati, singoli ed organizzazioni;	
	c) contributi dello Stato ed istituzioni pubbliche, anche	
	finalizzati esclusivamente a sostegno di specifiche e	
	documentate attività o progetti realizzati nell’ambito dei	
	fini statutari;	
	d) contributi comunitari e di organismi internazionali;	
	e) donazioni e lasciti testamentari;	
	f) entrate derivanti da prestazioni di servizi in	
	convenzione secondo la normativa nazionale e regionale	
	localmente vigente.	
	La Confraternita della Misericordia di Roccasecca Odv può	
	trarre ulteriori mezzi da attività secondarie e strumentali	
	rispetto a quelle di interesse generale, secondo il	
	significato dato a tale accezione dalle disposizioni vigenti	
	attraverso:	
	g) proventi derivanti dalla cessione di beni e servizi agli	
	associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di	
	attività economiche di natura commerciale nei limiti	
	stabiliti dalla legge e dallo statuto;	
	h) redditi derivanti da cespiti patrimoniali;	

	i) altre entrate derivanti da iniziative dirette o mediante	
	partecipazione ad iniziative altrui, anche di natura	
	economica nei limiti di legge, sempre che siano finalizzate	
	al perseguimento degli scopi statutari;	
	l) l'accesso all'occorrenza a forme di finanziamento che	
	l'organo amministrativo riterrà opportune;	
	m) il compimento in via del tutto secondaria ed al fine di	
	conseguire gli scopi associativi, tutte le operazioni	
	commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenute	
	a tale fine necessarie ed utili;	
	n) l'assunzione infine partecipazioni in società/enti anche	
	di natura privata costituite e costituenti di qualsiasi tipo;	
	La Misericordia di Roccasecca Odv ha l'obbligo di	
	reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione	
	esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al	
	perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà	
	sociale e universale.	
	Le opere di misericordia prestate dai Confratelli e dalle	
	Consorelle sono gratuite.	
	Per l'attività di interesse generale prestata la	
	Confraternita può ricevere soltanto il rimborso delle spese	
	effettivamente sostenute e documentate nell'osservanza	
	dell'art. 33 del D.Lgs. 117/2017.	
	Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento delle attività	
	statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità	

	civiche, solidaristiche e di utilità sociale.	
	Ai fini di cui sopra è vietata la distribuzione, anche	
	indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve	
	comunque denominati, ad associati, lavoratori e	
	collaboratori, amministratori ed altri componenti degli	
	organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi	
	altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto	
	associativo.	
	Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili	
	le fattispecie di cui al comma 3 dell'articolo 8 del D.Lgs.	
	117/2017.	
	Le opere di misericordia prestate dai confratelli sono	
	gratuite.	
	Articolo 12 - Il volontario	
	Il volontariato è la divisa morale dei Confratelli e	
	Consorelle in ogni loro prestazione di attività. E' fatto	
	espresso divieto per i Confratelli e Consorelle l'accettare	
	qualsiasi forma di compenso. Il Confratello di Misericordia	
	riceve dall'assistito la propria ideale retribuzione solo	
	nella coscienza del dovere compiuto e lo ringrazia con	
	l'espressione del tradizionale motto delle Misericordie " <i>Che</i>	
	<i>Iddio gliene renda merito</i> ". Al solo fine di promuovere una	
	sana emulazione nelle opere di carità e di servizio,	
	potranno essere concesse ai Confratelli e Consorelle	
	distinzioni aventi puro carattere morale.	

	La Misericordia di Roccasecca Odv iscrive in apposito	
	registro i volontari che svolgono l'attività in modo non	
	occasionale. L'attività del volontario non può essere	
	retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.	
	La Misericordia di Roccasecca Odv rimborsa al volontario	
	solamente le spese effettivamente sostenute e documentate	
	per l'attività prestata, entro i limiti e con le modalità	
	previste dalle disposizioni di legge vigente. La	
	Misericordia di Roccasecca Odv non potrà distribuire	
	neanche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché	
	fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori	
	e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli	
	organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra	
	ipotesi di scioglimento individuale del rapporto	
	associativo. La Misericordia di Roccasecca Odv può	
	prevedere, in coerenza con lo statuto, apposito regolamento	
	per disciplinare diritti e doveri dei volontari.	
	L'Associazione, ai sensi del primo comma dell'articolo 33	
	del D.Lgs. 117/2017, può assumere lavoratori dipendenti o	
	avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra	
	natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare	
	funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o	
	specializzare l'attività svolta; in ogni caso il numero dei	
	lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore	
	al cinquanta per cento del numero dei volontari.	

	Articolo 13 - Gruppi operativi	
	La Misericordia di Roccasecca Odv, per tutti i settori di	
	attività caritative, con particolare attenzione alla	
	promozione del volontariato giovanile, può costituire gruppi	
	funzionali coordinandoli, con apposito regolamento e	
	delegando quale responsabile, un componente del Magistrato.	
	Articolo 14 - Celebrazioni	
	La Misericordia di Roccasecca Odv celebra:	
	1) l'anniversario della fondazione con la consegna dei	
	riconoscimenti alla Fratellanza attiva, il 20 Settembre;	
	2) la solennità patronale di San Pietro Martire, 29 Aprile;	
	3) la solennità dei defunti, 2 Novembre, come momento di	
	memoria per i confratelli e consorelle defunti;	
	4) la solennità di San Tommaso D'Aquino, 28 Gennaio / 7	
	Marzo.	
	CAPO II	
	REQUISITI DI APPARTENENZA ALLA CONFRATERNITA E	
	CLASSIFICAZIONE DEGLI ISCRITTI	
	Articolo 15 - Iscrizione	
	Gli iscritti chiamati tutti col nome di "confratello" o	
	"consorella", sono divisi in tre categorie:	
	1) aspiranti;	
	2) attivi;	
	3) sostenitori;	
	Per essere iscritti alla Misericordia di Roccasecca Odv	

	occorre essere di principi morali e cristiani e tenere una	
	condotta integra sotto il profilo morale, civile e penale.	
	I Confratelli e Consorelle si impegnano a sostenere	
	moralmente, materialmente o con la loro opera i fini	
	istituzionali della Misericordia di Roccasecca Odv e sono	
	tenuti al versamento della quota associativa	
	annualmente determinata dal Magistrato.	
	La quota o contributo associativo è individuale e	
	intrasmissibile.	
	L'iscrizione dei Confratelli e delle Consorelle avviene su	
	domanda scritta, che per i minori deve essere sottoscritta	
	anche dai genitori o da chi ne esercita la potestà	
	genitoriale.	
	A tale domanda dovrà essere allegata una autocertificazione	
	sull'assenza di carichi pendenti e, per chi intende prestare	
	servizio, una dichiarazione con cui si accettano gli scopi e	
	gli impegni propri della Misericordia, nonché il certificato	
	medico attestante l'idoneità al servizio stesso o quanto	
	previsto dalla normativa vigente anche in materia di	
	corretta formazione.	
	Le domande saranno esaminate e deliberate, in via non	
	definitiva dal Governatore e, quindi, sottoposte alla	
	ratifica del Magistrato alla prima riunione utile o comunque	
	entro 60 giorni dalla presentazione della domanda,	
	comunicando la decisione di ammissione o, con motivazione	

	espressa, il diniego.	
	Per le eventuali Sezioni della Misericordia di	
	Roccasecca Odv le domande di iscrizione saranno esaminate e	
	deliberate in via non definitiva dal Governatore o dal	
	Consigliere delegato e, quindi, sottoposte alla ratifica del	
	Magistrato alla prima riunione utile o comunque entro 60	
	giorni dalla presentazione della domanda, comunicando la	
	decisione di ammissione o, con motivazione espressa, il	
	diniego.	
	Fino a quando non sarà soddisfatto l'obbligo del pagamento	
	della tassa di iscrizione l'ammissione sarà priva di	
	effetto. Possono ricoprire incarichi negli organismi	
	centrali e periferici della medesima coloro che conducono	
	una vita conforme agli insegnamenti della Chiesa e del	
	vivere civile.	
	La Misericordia di Roccasecca Odv può ammettere nei ruoli	
	del servizio previa deliberazione degli organi competenti,	
	persone di altra confessione religiosa purché ritenuti	
	idonei al servizio stesso e si impegnino a svolgerlo nel	
	totale rispetto dell'indirizzo spirituale e morale della	
	Confraternita stessa.	
	Le Sezioni provvedono all'aggiornamento dell'elenco dei	
	propri iscritti ogni anno.	
	I Confratelli e Consorelle "aspiranti" sono coloro che,	
	iscritti secondo gli Artt. 15 e 17 intendono far parte della	

	categoria dei Confratelli e Consorelle attivi. L'aspirantato	
	ha la durata di dodici mesi di ininterrotto e lodevole	
	servizio al termine del quale, in presenza della maggiore	
	età e su deliberazione del Magistrato, passano alla	
	categoria degli attivi. Il passaggio è spiritualmente	
	sancito con il rito della vestizione e la consegna della	
	veste storica simbolo di sacrificio, preghiera ed anonimato.	
	I confratelli aspiranti possono prendere parte alle	
	assemblee, pur non avendo diritto all'elettorato attivo e	
	passivo.	
	I Confratelli e Consorelle "attivi" sono coloro che, avendo	
	compiuto i sedici anni, svolgono il servizio previsto dal	
	regolamento. Questi costituiscono il corpo funzionale della	
	Confraternita stessa, godono di tutti i diritti sociali e,	
	solo al compimento della maggiore età hanno diritto di	
	elettorato attivo e passivo.	
	I Confratelli e Consorelle "sostenitori" sono coloro che	
	sostengono moralmente e materialmente le finalità della	
	Confraternita, senza però prestare servizio, e si impegnano	
	alle contribuzioni stabilite dal Magistrato.	
	Il Magistrato potrà ammettere " <i>honoris causa</i> " alla	
	fratellanza persone particolarmente meritevoli nei confronti	
	della Misericordia. Queste assumono a tutti gli effetti la	
	qualità di Confratelli e Consorelle "sostenitori" senza	
	pagamento di quota alcuna.	

	Quest'ultima disposizione potrà valere anche per Confratelli	
	e Consorelle già iscritti.	
	Il Magistrato con propria delibera potrà autorizzare	
	l'iscrizione al registro dei defunti della confraternita a	
	soggetti non iscritti in vita. Potranno essere ascritti alla	
	Confraternita i defunti perché possano usufruire dei	
	suffragi e di tutti i benefici spirituali che vengono dalla	
	Confraternita. I familiari per iscrivere nella Confraternita	
	i loro defunti si atterranno alle modalità stabilite dal	
	Magistrato per questo tipo di aggregazione.	
	I Confratelli e le Consorelle possono esaminare i libri	
	sociali esclusivamente presso la sede della Misericordia di	
	Roccasecca Odr e alla presenza di un incaricato, a partire	
	dal sessantesimo giorno successivo alla richiesta, che dovrà	
	essere specifica, motivata e formulata mediante lettera	
	raccomandata o tramite altro mezzo postale equipollente.	
	Il richiedente deve altresì rilasciare una ricevuta nella	
	quale dichiara di aver preso visione della specifica	
	documentazione richiesta e si impegna a non divulgarla o	
	utilizzarla a fini contrari alla legge.	
	DISCIPLINA E DOVERI DEI CONFRATELLI E CONSORELLE	
	Articolo 16 - Doveri dei Confratelli e Consorelle	
	Gli iscritti alla Confraternita devono:	
	a) osservare lo statuto, i regolamenti, gli usi e le	
	disposizioni emanate dagli Organi della Confraternita;	

	b) tenere condotta morale, penale e civile irreprensibile,	
	sia all'interno dell'Organizzazione che nella vita privata;	
	c) prestare gratuitamente la loro opera volontaria a	
	qualsiasi livello e disimpegnare diligentemente i servizi	
	loro affidati con spirito di umana e cristiana carità. E'	
	lodevole, proprio nello spirito della gratuità, l'antica	
	consuetudine di "rendere le grazie" dopo il compimento dei	
	vari servizi. Coloro che non svolgono servizio attivo sono	
	tenuti ad assolvere al pagamento della quota associativa;	
	d) tenere nei confronti dei Confratelli e Consorelle	
	preposti alle cariche sociali un comportamento corretto e di	
	massima collaborazione e rispetto;	
	e) collaborare alle iniziative della Confraternita e	
	partecipare alle riunioni;	
	f) concorrere al potenziamento della Confraternita e	
	sostenere le iniziative.	
	Hanno diritto a:	
	a) partecipare a tutti i privilegi e ai beni spirituali	
	concessi alla Confraternita	
	b) alla morte, tutti i Confratelli e Consorelle hanno	
	inoltre diritto al suffragio con Sante Messe.	
	I "Regolamenti per i servizi" stabiliscono quali debbano	
	essere i ruoli della fratellanza attiva, i diritti e i	
	doveri, i premi e le sanzioni, le modalità di svolgimento	
	dei servizi, delle feste, degli incontri di preghiera e di	

	formazione e dei riti di suffragio per i Confratelli e le	
	Consorelle defunti, salvo quanto venga espressamente	
	previsto dal presente Statuto.	
	Le distinzioni, i premi e i riconoscimenti hanno puro	
	carattere morale. Tutte le cariche della Confraternita e	
	delle Sezioni sono gratuite. La Misericordia potrà valersi	
	di prestazioni di lavoro autonomo e di lavoro dipendente	
	esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare	
	funzionamento ovvero al compimento di attività qualificate e	
	specializzate.	
	Articolo 17 - Provvedimenti disciplinari	
	Chi non intervenga ai servizi senza giustificato motivo,	
	come pure chi venga meno a doveri di comportamento e di	
	subordinazione, e ancora chi incorra in una condanna penale,	
	sarà soggetto, secondo la gravità dei casi, alle sanzioni	
	che seguono:	
	1) censura verbale o scritta, da parte del Governatore;	
	2) sospensione fino a un anno, da parte del Governatore;	
	3) espulsione, da parte del Magistrato.	
	Contro i provvedimenti di censura e di sospensione è ammesso	
	il ricorso al Magistrato.	
	E' in facoltà del Governatore, solo in caso di flagranza di	
	grave infrazione, procedere alla sospensione cautelativa dal	
	servizio per un periodo non superiore a giorni cinque,	
	riferendone immediatamente al Governatore.	

	Le funzioni disciplinari, ad esclusione del provvedimento di	
	espulsione, che compete sempre e comunque al Magistrato,	
	potranno essere delegate, per gli appartenenti alle Sezioni,	
	al Governatore ed al Consiglio della Sezione medesima. In	
	tal caso, il Confratello o la Consorella, raggiunti dal	
	provvedimento disciplinare di cui ai punti 1 e 2 del	
	presente articolo, potranno presentare eventuale ricorso al	
	Magistrato entro 15 giorni dall'emissione della sanzione.	
	Articolo 18 - Perdita della qualità di iscritto	
	La qualità di iscritto alla Confraternita della Misericordia	
	di Roccasecca Odv si perde per dimissioni, per decadenza,	
	per espulsione o per morte, fermi restanti i diritti	
	conseguiti in vita ai sensi dell'articolo 16 comma 2 lettere	
	a) e b).	
	Si perde per dimissioni qualora il Confratello presenti al	
	Magistrato, in forma scritta, la propria rinuncia a	
	mantenere il suo diritto di Confratello.	
	Si perde per decadenza ove venga a mancare uno dei requisiti	
	essenziali di appartenenza alla Confraternita di cui	
	all'art.15. Inoltre l'iscritto decade qualora, risultando	
	moroso da almeno un biennio nel pagamento della quota	
	sociale e essendo stato invitato a sanare la morosità a	
	mezzo di comunicazione avente data certa, non vi provveda.	
	Si perde per espulsione nei casi che rendano incompatibile,	
	per qualunque grave ragione, l'appartenenza dell'iscritto	

	alla Confraternita. La perdita della qualità di socio	
	implica contemporaneamente la perdita di ogni diritto sia	
	spirituale che materiale verso la Confraternita stessa.	
	Il provvedimento di espulsione è proposto motivatamente dal	
	Governatore al Magistrato, al quale viene rimessa la	
	decisione. Della decisione di espulsione deve essere data	
	comunicazione scritta all'interessato, per raccomandata.	
	Allo scadere del quindicesimo giorno, senza che sia stato	
	proposto ricorso, verrà data comunicazione ai confratelli	
	attivi.	
	CAPO IV	
	ORGANI DELLA CONFRATERNITA	
	Articolo 19 - Gli organi	
	Sono organi della Confraternita:	
	a) l'Assemblea;	
	b) il Magistrato in qualità di Organo di Amministrazione;	
	c) il Governatore;	
	d) il Correttore;	
	e) l'Organo di Controllo;	
	f) l'organo di revisione legale dei conti;	
	L'ASSEMBLEA	
	Articolo 20 - Composizione	
	L'Assemblea è sovrana ed è composta dai Confratelli e	
	Consorelle attivi e sostenitori, che hanno compiuto la	
	maggiore età. E' presieduta dal Governatore e in sua assenza	

	dal Vice Governatore, e in assenza di entrambi, dal	
	componente del Magistrato più anziano di età. Il Presidente	
	dell'Assemblea provvede alla designazione del Segretario.	
	Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da	
	almeno dodici mesi nel libro degli associati.	
	Articolo 21 - Assemblea ordinaria	
	L'assemblea si riunisce in via ordinaria ogni anno entro i	
	termini previsti dalla legge, per l'approvazione del	
	bilancio di esercizio e del bilancio sociale, nelle forme	
	previste dalla normativa vigente, ed ogni quattro anni per	
	l'elezione delle cariche sociali.	
	L'assemblea è convocata dal Governatore e di essa viene data	
	massima diffusione tra gli aderenti, mediante affissione di	
	apposito avviso nei locali della Confraternita, emissione di	
	comunicato stampa ovvero, anche con l'utilizzo di strumenti	
	telematici, almeno quindici giorni prima della data fissata	
	per l'adunanza.	
	L'avviso deve contenere il giorno, l'ora e il luogo	
	dell'adunanza in prima e in seconda convocazione, e gli	
	argomenti da trattare all'ordine del giorno. La seconda	
	convocazione potrà essere fatta almeno un giorno dalla	
	prima.	
	Articolo 22 - Assemblea straordinaria	
	L'Assemblea si riunisce in via straordinaria in qualunque	
	periodo e specificatamente:	

	- quando il Governatore o il Magistrato lo ritenga	
	necessario;	
	- quando ne facciano richiesta scritta e motivata almeno un	
	decimo dei Confratelli e Consorelle aventi titolo a	
	parteciparvi.	
	- quando ne faccia richiesta il Collegio dei Revisori dei	
	Conti, o qualora previsto, l'Organo di Controllo.	
	In tali casi l'Assemblea deve essere convocata almeno 15	
	giorni prima della data fissata per la riunione con le	
	modalità indicate negli art. 20 e 21.	
	Articolo 23 - Quorum costitutivo	
	In prima convocazione l'Assemblea è valida qualora sia	
	presente almeno la metà degli aventi diritto più uno.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita	
	qualunque sia il numero degli iscritti presenti.	
	I verbali dell'Assemblea devono essere sottoscritti dal	
	Presidente e dal Segretario e sono inseriti nell'apposito	
	registro.	
	Articolo 24 - Quorum deliberativo	
	L'Assemblea delibera validamente col voto della metà più uno	
	dei presenti.	
	Nel caso siano in discussione modifiche statutarie, tale	
	delibera dovrà essere presa con la maggioranza di almeno i	
	due terzi dei presenti.	
	Gli astenuti non si computano fra i votanti, ma debbono	

	giustificare a verbale il motivo della loro astensione. Nel	
	caso che siano in discussione nomi di persone, si procede a	
	scrutinio segreto e il Presidente nomina due scrutatori.	
	I componenti del Magistrato e i componenti del Collegio dei	
	Revisori, nelle delibere concernenti l'approvazione del	
	bilancio non hanno diritto di voto.	
	Articolo 25 - Attribuzioni	
	L'Assemblea ha il compito di:	
	a) deliberare l'approvazione del bilancio predisposto in	
	conformità con le norme vigenti, corredato della relazione	
	del Governatore sull'attività della Confraternita svolta	
	nell'anno precedente e della relazione del Collegio dei	
	sindaci revisori o, laddove esistente, dell'Organo di	
	controllo;	
	b) esaminare le questioni di carattere generale e di	
	indirizzo programmatico e deliberare in proposito;	
	c) eleggere, a scrutinio segreto, i componenti il	
	Magistrato, il Collegio dei Sindaci Revisori;	
	d) nominare l'Organo di controllo e il soggetto incaricato	
	della revisione legale dei conti;	
	e) deliberare sulle modifiche del presente Statuto proposte	
	dal Magistrato.	
	IL MAGISTRATO	
	Articolo 26 - Attribuzioni	
	Il Magistrato delibera su tutte le materie non riservate	

	specificamente all'Assemblea ed è eletto dalla stessa	
	Assemblea.	
	In particolare, il Magistrato provvede:	
	1. eleggere tra i suoi componenti il Governatore, il Vice	
	Governatore, il Segretario, l'Amministratore;	
	2. concedere l'ammissione alla fratellanza;	
	3. approvare i regolamenti organizzativi e le relative	
	modifiche;	
	4. impartire, di volta in volta e secondo le diverse	
	circostanze lo esigano o lo consiglino, norme pratiche per	
	la collaborazione con persone o istituzioni;	
	5. redigere il progetto del bilancio da presentare con le	
	relative relazioni all'Assemblea, da depositare nella sede	
	sociale almeno quindici giorni prima della data di	
	convocazione;	
	6. deliberare in merito al patrimonio immobiliare e	
	mobiliare della Confraternita e all'accettazione di eredità,	
	legati e donazioni, avendo cura che quanto è deliberato o	
	accettato venga portato a esecuzione;	
	7. deliberare sull'accettazione di eredità, con beneficio di	
	inventario, di donazioni e sul conseguimento di legati	
	richiedendone la prescritta autorizzazione ai competenti	
	organi. Stabilisce le attività diverse, non già richiamate	
	dallo Statuto;	
	8. curare l'osservanza dello Statuto e promuoverne la	

	riforma qualora si renda necessario;	
	9. costituire nuove Sezioni;	
	10. ratificare la nomina dei Presidenti delle Sezioni;	
	11. provvedere all'assunzione di dipendenti o collaboratori,	
	anche in pianta stabile;	
	12. assegnare incarichi a professionisti esterni;	
	13. scegliere uno o più istituti bancari per i relativi	
	servizi fissandone le condizioni contrattuali;	
	14. stabilire la quota annuale di associazione e quella di	
	ammissione; i rimborsi per le prestazioni di servizi non	
	gratuiti;	
	15. autorizzare i componenti del Magistrato a stare in	
	giudizio davanti a organi giurisdizionali e amministrativi e	
	dinanzi a collegi arbitrali;	
	16. fare quanto gli compete a norma dello Statuto e dei	
	regolamenti;	
	17. proporre ad eventuali organismi federativi di	
	appartenenza, congiuntamente al Correttore, i nominativi di	
	Confratelli e Consorelle per il conferimento di distinzioni	
	al merito della carità e del servizio;	
	18. tenere, oltre al libro delle deliberazioni del	
	Magistrato, il libro degli associati e il libro delle	
	deliberazioni assembleari.	
	Articolo 27 - Composizione	
	Il Magistrato è l'organo di governo, di gestione e di	

	amministrazione della Confraternita.	
	E' composto da un numero di confratelli stabilito	
	dall'Assemblea purché dispari e non inferiore a nove nella	
	riunione assembleare che procede ogni quadriennio nonché dal	
	correttore nominato dal Vescovo diocesano di	
	Sora-Cassino-Aquino-Pontecorvo.	
	E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 29 del presente	
	statuto.	
	I confratelli eletti durano in carica quattro anni.	
	Non sono eleggibili e non possono far parte del Magistrato,	
	fermo restando quanto affermato nell'art. 15:	
	1) due o più Confratelli e Consorelle che abbiano vincolo di	
	coniugio o di parentela entro il 4° grado o di affinità	
	entro il 2°grado tra loro;	
	2) i Confratelli e Consorelle che siano titolari di	
	qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo	
	e di qualsiasi altro rapporto di contenuto patrimoniale con	
	la confraternita;	
	3) i Confratelli e Consorelle che rivestono cariche	
	politiche di qualsiasi livello;	
	4) i Confratelli e le Consorelle nominati/o come Organo di	
	controllo e/o soggetto incaricato della revisione legale dei	
	conti;	
	Non possono essere eletti nel Magistrato coloro che non	
	possiedano i requisiti previsti dallo specifico regolamento	

	elettorale.	
	Nelle elezioni della confraternita risultano eletti i	
	candidati che abbiano il maggior numero di voti e, in caso	
	di parità, il più anziano di iscrizione.	
	Il più anziano di iscrizione tra gli eletti dall'Assemblea	
	convoca entro dieci giorni dall'elezione il Magistrato per	
	procedere all'assegnazione delle cariche, com'è previsto dal	
	n. 1 dell'art.26.	
	Il Magistrato si riunisce di norma una volta al mese ed ogni	
	volta che il Governatore lo giudichi necessario o che ne	
	facciano richiesta motivata, per iscritto, almeno cinque dei	
	suoi membri.	
	Articolo 28 - Adunanze	
	Il Magistrato è convocato mediante comunicazione scritta, a	
	mezzo mail o con ogni mezzo che ne procuri la ricezione,	
	contenente l'ordine del giorno, diretta a ciascuno dei	
	componenti almeno cinque giorni prima di quello fissato per	
	l'adunanza, salvo casi di urgenza.	
	Le adunanze del Magistrato sono validamente costituite e	
	possono deliberare quando siano presenti la maggioranza dei	
	componenti in carica. Le deliberazioni del Magistrato sono	
	prese a maggioranza semplice e con votazione palese. Gli	
	astenuti debbono giustificare a verbale la propria	
	astensione. Nel caso che siano in discussione nomi di	
	persone, si procede a scrutinio segreto, e il Governatore	

	nomina due scrutatori. I verbali delle adunanze devono	
	essere trascritti a cura del Segretario Generale, o in sua	
	assenza da altro soggetto indicato dal Governatore, in	
	ordine cronologico su apposito registro, e devono essere	
	letti e approvati nella successiva seduta. Li sottoscrivono	
	il Segretario verbalizzante, il Governatore e un altro	
	componente del Magistrato. Non possono partecipare alla	
	discussione e alla deliberazione nelle adunanze di	
	Magistrato i componenti che vi abbiano, direttamente o	
	indirettamente, un interesse personale. Possono essere	
	invitati dal Governatore alle adunanze di Magistrato, a	
	titolo consultivo e senza diritto di voto, Confratelli e	
	Consorelle che presiedono a particolari attività o	
	iniziative, o professionisti esterni.	
	Articolo 29 - Decadenza del Magistrato	
	Quando il numero dei membri eletti nel Magistrato è ridotto	
	al di sotto del numero di sette, sono obbligatorie nuove	
	elezioni per rinnovare l'intero Organo.	
	I componenti gli organi della Confraternita che per tre	
	riunioni consecutive risultino assenti senza giustificato	
	motivo, sono dichiarati decaduti dall'incarico.	
	Articolo 30 - Il Governatore	
	Il Governatore è eletto dal Magistrato nella sua prima	
	riunione convocata dopo le elezioni. Ha la direzione e la	
	legale rappresentanza della Confraternita di fronte a terzi	

	e in giudizio, ne dirige e ne sorveglia le varie attività e	
	ne ha la rappresentanza legale ed i poteri di firma.	
	Rappresenta la Confraternita all'interno degli eventuali	
	organismi federativi di appartenenza, nelle relative	
	assemblee.	
	In particolare il Governatore:	
	a) vigila per la tutela delle ragioni degli interessi e	
	delle prerogative della Confraternita e veglia	
	sull'osservanza dello Statuto e dei regolamenti;	
	b) indice le riunioni di Magistrato e convoca l'Assemblea	
	assumendone in entrambi i casi la presidenza;	
	c) vigila sull'attuazione delle deliberazioni del	
	Magistrato;	
	d) firma la corrispondenza ed, in unione col Segretario	
	Generale, le carte ed i registri sociali;	
	e) cura, congiuntamente con il Segretario e	
	l'Amministratore, la tenuta dell'inventario dei beni mobili	
	ed immobili;	
	f) tiene i rapporti con tutti gli organismi federativi di	
	appartenenza;	
	g) prende ogni provvedimento d'urgenza anche se non	
	contemplato nel presente articolo, compresi atti cautelativi	
	e conservativi, salva ratifica del Magistrato nella prima	
	riunione successiva al provvedimento. Il servizio di	
	Governatore è incompatibile con rapporti di lavoro con le	

	Misericordie o loro articolazioni a qualsiasi livello.	
	Articolo 31 - Il Vice Governatore	
	Il Vice Governatore è eletto dal Magistrato nella sua prima	
	riunione convocata dopo le elezioni. Coadiuva,	
	indipendentemente dalle sue funzioni il Governatore e lo	
	sostituisce, anche legalmente, in caso di sua assenza o	
	impedimento. Inoltre opera in quei settori e svolge quei	
	particolari compiti che il Magistrato riterrà opportuno	
	affidargli.	
	Sono sue specifiche competenze:	
	1. assicurare la conservazione delle tradizioni della	
	Confraternita;	
	2. adottare i provvedimenti disciplinari di sua competenza;	
	3. conciliare qualsiasi vertenza che insorga tra i	
	Confratelli e le Consorelle della Confraternita;	
	4. fare quant'altro gli sia demandato dallo Statuto e dai	
	regolamenti.	
	Articolo 32 - Il Correttore	
	Il Correttore è l'assistente ecclesiastico della	
	Confraternita. Viene nominato dal Vescovo diocesano di	
	Sora-Cassino-Aquino-Pontecorvo, sentito il parere del	
	Magistrato, per la durata di cinque anni rinnovabile	
	tacitamente. Nella Confraternita il Correttore svolge le	
	funzioni sacerdotali, e precisamente:	
	1) cura la catechesi dei Confratelli e Consorelle facenti	

	servizio;	
	2) presiede le azioni liturgiche e celebra l'Eucarestia per	
	la Confraternita, curando la soddisfazione degli obblighi	
	delle Sante Messe per i Confratelli e Consorelle defunti;	
	3) si adopera al servizio della comunione fraterna e della	
	identità cristiana della Confraternita;	
	4) si dedica attivamente -insieme agli altri membri del	
	Magistrato, ai Confratelli e Consorelle- alla formazione	
	umana e cristiana degli iscritti.	
	Il Correttore coordina i Correttori delle Sezioni.	
	Il Correttore fa parte del Magistrato con diritto di voto.	
	Le Sezioni hanno il loro Correttore, che di norma è il	
	parroco nel cui territorio ha sede la Sezione ed è comunque	
	nominato dal Vescovo diocesano, sentito il parere del	
	Consiglio.	
	La nomina dei Correttori e la vigilanza sull'attività	
	religiosa delle Sezioni che si trovano fuori della Diocesi	
	di Sora-Cassino-Aquino-Pontecorvo competono al Vescovo	
	diocesano del luogo.	
	Articolo 33 - Gratuità e durata degli organi sociali	
	Tutti gli incarichi degli organi sociali sono a titolo	
	gratuito, durano in carica quattro anni ed i Confratelli e	
	Consorelle componenti gli organi sociali sono rieleggibili.	
	Articolo 34 - Il Collegio dei Sindaci Revisori e l'Organo di	
	Controllo.	

	La Misericordia di Roccasecca Odv elegge al non superamento	
	per due esercizi consecutivi di due dei tre parametri	
	previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017, un Collegio dei	
	Sindaci Revisori composto da tre membri eletti	
	dall'Assemblea fra i Confratelli e Consorelle. Per	
	l'eleggibilità al Collegio dei Sindaci Revisori valgono le	
	norme di cui al precedente art. 27, commi 1, 2 e 3.	
	Il Collegio dopo l'elezione si riunirà per nominare al suo	
	interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario.	
	Qualora ritenuto opportuno dall'Assemblea, il Collegio potrà	
	essere affiancato da figura professionale iscritta nell'albo	
	dei Revisori legali dei conti nominata dall'Assemblea stessa.	
	Il Collegio si riunisce almeno trimestralmente per la	
	verifica dei conti ed il relativo verbale viene firmato da	
	tutti i presenti. I membri del Collegio possono assistere	
	alle riunioni del Magistrato. Il Collegio delibera	
	validamente con la presenza di due componenti. I componenti	
	il Magistrato ed il Collegio dei Sindaci Revisori nelle	
	delibere concernenti rispettivamente il resoconto morale e	
	finanziario non hanno diritto di voto. Quando siano superati	
	per due esercizi consecutivi due dei parametri previsti dal	
	sopra citato art. 30 del D. Lgs. 117/2017, la Confraternita	
	nomina, per mezzo di delibera assembleare, un Organo di	
	controllo, anche monocratico, a cui sono attribuiti i	
	compiti e le funzioni di cui all'art.30, comma 6, del D.	

	Lgs. 117/2017. L'obbligo cessa se, per due esercizi	
	consecutivi, i predetti limiti non vengono superati. Al	
	momento di inizio operatività dell'Organo di Controllo, il	
	Collegio dei Revisori dei Conti cessa la propria attività.	
	Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo	
	2399 c.c.. I componenti dell'Organo di controllo devono	
	essere scelti tra le categorie di soggetti di cui	
	all'articolo 2397, comma secondo, c.c..	
	Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti	
	requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei	
	componenti. Esso tiene anche il libro delle proprie adunanze.	
	L'Organo di controllo svolge anche funzione di revisione	
	legale dei conti al superamento per due esercizi consecutivi	
	di due dei tre limiti di cui all'articolo 31 del D. Lgs.	
	117/2017. L'organo di controllo, qualora gli sia attribuita	
	anche la funzione di revisione legale, deve essere composto	
	da persone fisiche iscritte nell'apposito registro	
	Articolo 35 - Gratuità delle cariche elettive	
	Tutte le cariche elettive sono gratuite perché assunte per	
	dovere cristiano, civile e morale ed in relazione al	
	principio del volontariato che è alla base dello Spirito	
	della Confraternita. I Confratelli e le Consorelle eletti	
	alle cariche sociali, in virtù del ruolo da loro ricoperto,	
	dovranno ancor più tenere una condotta morale e civile	
	irreprensibile e nello stesso tempo dovranno tenere nei	

	confronti degli altri Confratelli e Consorelle un rapporto	
	di estrema semplicità e cordialità, tenuto conto anche dello	
	spirito di servizio per il quale accettano la carica.	
	Le incompatibilità di cui all'articolo 27 comma secondo si	
	estendono anche alle figure di Organo di controllo e	
	Presidente dei Sindaci Revisori.	
	Articolo 36 - Riforma dello statuto	
	L'avviso di convocazione dell'Assemblea è inviato nei	
	termini di cui all'art. 22 e con le indicazioni di cui al	
	comma precedente ed inoltre verrà pubblicato in maniera	
	visibile presso la sede sociale per lo stesso periodo di	
	convocazione. Non possono essere oggetto di riforma, se non	
	ad unanimità di voti, gli artt. 2, 4, 5 e 7 i quali	
	definiscono la irrinunciabile fisionomia della Confraternita	
	e le garanzie delle essenzialità della sua vita associativa.	
	Articolo 37 - Mancato funzionamento della Confraternita	
	In caso di eventi straordinari o di situazioni interne tali	
	che non rendano possibile il normale funzionamento della	
	Confraternita e delle sue attività, e qualora l'Assemblea	
	non sia stata in grado di provvedere in merito o sia andata	
	deserta e non possano operare gli organi, il Governatore	
	della Confraternita porta la questione all'attenzione delle	
	autorità competenti.	
	Articolo 38- Recesso da organismi federativi e/o dagli Enti	
	del Terzo Settore.	

	Qualora la Confraternita decida di recedere da organismi	
	federativi di appartenenza e/o da uno degli Enti del Terzo	
	Settore o comunque ne venga esclusa e l'appartenenza stessa	
	l'abbia autorizzata all'uso di un marchio o di un logo	
	distintivo di quell'ente, adotterà ogni accorgimento per	
	evitare una errata identificazione.	
	Articolo 39 - Scioglimento della Confraternita	
	La Confraternita non potrà essere sciolta per delibera	
	Assembleare se non si verificano circostanze eccezionali di	
	assoluta impossibilità del suo funzionamento e fino a quando	
	non rimanga un numero di Confratelli e Consorelle effettivi	
	tale da svolgere anche in parte le opere di carità e di	
	assistenza.	
	La delibera di scioglimento è presa dall'Assemblea	
	straordinaria da convocarsi a tale esclusivo scopo dal	
	Governatore.	
	Per la delibera di scioglimento occorre l'osservanza di	
	tutte le speciali modalità di convocazione, di presenza di	
	Confratelli e Consorelle e della speciale maggioranza di cui	
	all'art. 21, 3 comma del c.c. (tre quarti degli associati).	
	Con la delibera di scioglimento l'assemblea nomina tre	
	liquidatori preferibilmente da scegliersi fra coloro che	
	sono stati iscritti alla Confraternita.	
	Articolo 40 - Devoluzione del patrimonio	
	In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è	

	devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui al-	
	l'art. 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, e salva diversa de-	
	stinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Set-	
	tore con analoga attività istituzionale e finalità analoghe	
	o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in	
	identico o analogo settore, secondo le disposizioni	
	statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza,	
	alla Fondazione Italia Sociale. Si applica l'art. 9 del	
	D.Lgs. 117/2017 e le altre norme di legge in materia.	
	Articolo 41 - Regolamenti	
	La Confraternita della Misericordia di Roccasecca Odv, in	
	coerenza con lo Statuto, dispone dei seguenti regolamenti:	
	Regolamenti per i servizi	
	Regolamento per le Sezioni	
	Regolamento per le elezioni del Magistrato	
	Articolo 42 - Norme transitorie e finali	
	Il presente Statuto intende rinnovare e aggiornare lo	
	Statuto della Confraternita della Misericordia adottato	
	unitamente alla costituzione il 20 settembre 1993. Con	
	l'attuazione del presente Statuto, è abrogato il formale	
	contenuto dei precedenti, nell'atto stesso in cui si	
	dichiara la continuità della loro ispirazione ideale	
	cattolica; e sono pure abrogate le deliberazioni che col	
	presente Statuto non fossero compatibili. Sino	
	all'approvazione dei nuovi testi rimangono in vigore tutti i	

[illegible]

[illegible]